

DELIBERAZIONE 13 APRILE 2017

239/2017/R/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE DIRETTIVE PER LE
CONNESSIONI DI IMPIANTI DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 aprile 2017

VISTI:

- direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (di seguito: direttiva 98/34/CE);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE in materia di promozione delle fonti rinnovabili;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, recante "Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico - fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare" (di seguito: decreto 19 febbraio 2007);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Interno 16 aprile 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Interno 17 aprile 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 aprile 2010, recante il disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale;
- il decreto 5 dicembre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito: decreto 5 dicembre 2013);
- il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 3 febbraio 2016;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 febbraio 2015, 46/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 46/2015/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2015, 210/2015/R/gas ;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 626/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 626/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2016, 204/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 204/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 299/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 299/2016/R/gas);
- il mandato della Commissione Europea 8 novembre 2010 M/475 EN "*Mandate to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines*" (di seguito: mandato M/475 EN);
- la norma UNI EN 437 *Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi* (di seguito: norma UNI EN 437);
- la norma UNI 7133, parti 1, 2, 3 e 4 *Odorizzazione di gas per uso domestico e similare* (di seguito: norma UNI 7133);
- il Rapporto Tecnico recante "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale" UNI/TR 11537 (di seguito: Rapporto tecnico UNI/TR 11537);
- la norma UNI EN 16723-1 "Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale" (di seguito: norma UNI EN 16723-1).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 164/00 prevede che le norme del medesimo decreto legislativo si applichino in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella

misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;

- l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 28/11 dispone che l'Autorità adotti specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito anche: direttive connessioni biometano);
- la Commissione Europea con il mandato M/475 EN ha incaricato il Comitato Europeo di Normazione (CEN) di predisporre *standard* europei per la definizione delle specifiche di qualità per il biometano usato come carburante e quello da immettere nelle reti del gas naturale;
- con il decreto 5 dicembre 2013 sono state adottate le direttive per l'incentivazione del biometano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21 del decreto legislativo 28/11;
- l'articolo 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013, al fine di garantire la salute delle popolazioni e l'ottimale funzionamento degli autoveicoli a metano a causa della presenza nel biometano di componenti dannosi quali il monossido di carbonio e i silossani, impone, fino alla data di entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e delle specifiche tecniche europee per l'immissione del biometano nelle reti e il loro recepimento nell'ordinamento nazionale, da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475 CE, alcune limitazioni alle matrici utilizzabili per la produzione di biometano da immettere in rete fino;
- con la deliberazione 46/2015/R/gas l'Autorità ha approvato l'Allegato A che contiene:
 - nella Sezione I, le direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale, sviluppate in coerenza con gli obiettivi indicati dal decreto legislativo 28/11, di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas, rendere trasparenti e certe le procedure di connessione alle reti e garantire l'economicità della connessione, volta a favorire un ampio utilizzo del biometano;
 - nella Sezione II, le disposizioni relative alle modalità di misurazione, determinazione e certificazione della quantità di biometano da ammettere agli incentivi ai sensi del decreto 5 dicembre 2013.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle specifiche di qualità per l'immissione di biometano nelle reti di distribuzione del gas naturale:
 - a seguito del mandato M/475 EN è sorto un obbligo di *standstill*, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 98/34/EC, secondo cui gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie affinché, durante l'elaborazione di una norma europea o dopo la sua approvazione,

i loro organismi di normazione non intraprendano alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione prevista e, in particolare, nel settore in questione essi non pubblichino una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme a una norma europea già esistente:

- il comma 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas prevede che per l'intera durata dell'obbligo di *standstill* conseguente al mandato M/475, ai fini della definizione e della pubblicazione delle specifiche di qualità, il gestore di rete debba far riferimento alle disposizioni vigenti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e alle condizioni individuate nell'articolo 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013;
- il medesimo comma 3.2 dell'Allegato A precisa che il biometano immesso in rete debba essere tecnicamente libero da tutte le componenti individuate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, in riferimento alle quali non siano già individuati normativamente i limiti massimi;
- l'Autorità con la deliberazione 626/2015/R/gas relativa all'impresa di trasporto Società Gasdotti Italia S.p.a., la deliberazione 204/2016/R/gas relativa all'impresa di trasporto Snam Rete Gas S.p.a. e la deliberazione 299/2016/R/gas relativa all'impresa di trasporto Società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. ha approvato le proposte di modifica dei Codici di rete trasmesse ai sensi del punto 2. della deliberazione 46/2015/R/gas;
- nel mese di settembre 2016 è stata pubblicata la nuova edizione del rapporto tecnico UNI/TR 11537, in cui tra l'altro, sono individuate le periodicità di controllo dei vari componenti con riferimento allo stato dell'impianto di ricezione e immissione del biometano prodotto per l'immissione nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale e vengono fornite indicazioni sulle prove di odorizzabilità del biometano;
- nel mese di settembre 2016 il Comitato Europeo di Normazione (CEN), adempiendo a una parte del mandato M475/EN, ha approvato la norma EN 16723-1, con conseguente cessazione del periodo di *standstill*, che:
 - definisce gli *standard* europei relativi alle specifiche di qualità per il biometano da immettere nelle reti del gas naturale;
 - individua i requisiti e i metodi di prova per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale;
- a seguito dell'approvazione della norma CEN EN 16723-1, nel mese di dicembre 2016 l'UNI ha pubblicato la norma UNI EN 16723-1, che costituisce la norma tecnica italiana recante le specifiche di qualità per il biometano da immettere nelle reti del gas naturale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il 13 gennaio 2017 si è conclusa la consultazione pubblica della bozza di decreto interministeriale per l'utilizzo del biometano e dei biocarburanti compresi quelli avanzati e il cui obiettivo principale è quello di sviluppare l'uso del biogas per

produrre biometano da utilizzare come carburante nel settore dei trasporti, di cui è attesa l'approvazione nei prossimi mesi.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per l'aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, alla luce dell'evoluzione della normativa tecnica europea e italiana, secondo quanto indicato nei precedenti considerata;
- in particolare, a seguito del recepimento a livello nazionale della norma CEN EN 16723-1, essendo cessato il periodo di *standstill*, sia necessario prevedere una modifica delle richiamate disposizioni del comma 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas in materia di *standard* di qualità del biometano da immettere nelle reti di gas naturale anche mediante lo svolgimento di eventuali consultazioni con i soggetti interessati;
- sia opportuno prevedere eventuali sviluppi del procedimento in relazione all'evoluzione della normativa secondaria relativa all'utilizzo del biometano e dei biocarburanti compresi quelli avanzati;
- prevedere che possano essere resi disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto precedente, documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
- prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 luglio 2017

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, in relazione al venir meno della condizione di *standstill* a seguito della pubblicazione norma CEN EN 16723-1, come recepita in Italia con la pubblicazione della norma UNI EN 16723-1;
2. di prevedere che possano essere resi disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* per i seguiti di competenza di cui al punto 1;
4. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 luglio 2017;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità. www.autorita.energia.it.

13 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni